

ORIGINALE

C O M U N E D I R U O T I
(Provincia di Potenza)

Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 03 del 02-03-2015

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA ED ADEGUAMENTO ALLA L.R.n.14/2009-

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di marzo presso l'ex Ristorante Stella in Via Appia, alle ore 8,30 in 1° convocazione, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1. Dott. Angelo	SALINARDI	X	-
2. Sig. Antonio	ACQUAVIA	-	X
3. Sig. Angelo	DAMIANO	X	-
4. Sig. Rocco Antonio	GENTILESCA	X	-
5. Sig. Rocco	CARLUCCI	X	-
6. Sig. Vito	DE CARLO	X	-
7. Sig. Franco	GENTILESCA	-	X
8. Sig. Felice	FARAONE	-	X
		5	3

- E' presente l'Ass.esterno-Vice sindaco Sig.De Leonardis Francesco.
- E' presente l'Ass.esterno Sig.Colangelo Vincenzo

Gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede il Sindaco dott.Angelo SALINARDI
- Partecipa il segretario comunale dott.Giovanni Conte

- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, ai sensi dell'art.49, e 147 bis del D.Lgs 267/00, sulla relativa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri contrassegnati con la "X":

- X Il Responsabile del servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;(si allega originale frontespizio proposta di deliberazione)
- Il Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (si allega originale frontespizio proposta di deliberazione)
- Il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura finanziaria e corretta imputazione della spesa; (si allega originale frontespizio proposta di deliberazione)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione illustrativa del Presidente;

PRMESSO che:

- la legge 130/2001 disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri;
- la L.R. 28-04-2009, n.14 disciplina, nel rispetto dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130, la cremazione dei defunti e dei loro resti al fine di tutelare la dignità di ogni persona insieme alla sua libertà di scelta e dalle convinzioni religiose e culturali e che, conseguentemente, si rende necessario adeguare i propri regolamenti a tale disciplina;
- il D.P.R. 285/90 approva il regolamento di Polizia mortuaria;
- la Circolare del Ministero della Sanità 24-6-1993 n.24 emanata conseguentemente al DPR 285/90 prevede, tra l'altro, che non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.285, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 a questo vengono specificatamente ascritte.
- Il Comune ha approvato il proprio regolamento con D.C.C nr.88/94, modificato con DCC. nr.124/96 e 30/2008;

PRESO ATTO della necessità di adeguare i propri regolamenti alla L.R. n.14/2009;

DATO ATTO che l'Ente è sprovvisto di custode cimiteriale e che gli adempimenti previsti dall'art.52 del DPR 285/90 vengono svolti da parte del C.do di Polizia Locale per cui si ritiene confermarli in capo a tale servizio di vigilanza;

Visti i pareri favorevoli espressi:

- dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli nr. 5 espressi dai cinque presenti;

DELIBERA


- prendere atto della L.R. n.14/2009 per quanto concerne la pratica funeraria della cremazione e, conseguentemente, si approva la modifica e integrazione al proprio regolamento comunale;
- dare atto che presso l'ufficio anagrafe è stato predisposto un apposito registro in cui vengono annotate le volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri con gli estremi della relativa autorizzazione.
- confermare in capo al C.do di Polizia Locale gli adempimenti previsti dall'art.52 del DPR 285/90;
- che il Comune favorisce e promuove, tramite la pubblicazione del presente regolamento, l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, informazioni specifiche dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse;
- che gli spazi all'interno del cimitero per la cremazione saranno individuati da parte dell'UTC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli nr. 5

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00.



COMUNE DI RUOTI

Provincia di Potenza

tel.0971-704211

fax 0971-704227

Via Grande Fontana Bona nr.53

cap 85056

C.F.n. 80002470765

P.I. n. 00292060761

www.comune.ruoti.pz.it

e-mail protocollo@comune.ruoti.pz.it

PEC comune.ruoti@ruoti.gov.it

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA adeguamento alla L.R. n.14/2009

Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti,
affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti
dalla cremazione

Articolo 1 Finalità

1. Con la presente legge viene disciplinata, nel rispetto dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130, e della L.R. n.14/2009 la cremazione dei defunti e dei loro resti al fine di tutelare la dignità di ogni persona insieme alla sua libertà di scelta e dalle convinzioni religiose e culturali.

Articolo 2 Autorizzazione

1. L'autorizzazione alla cremazione sul territorio comunale è concessa nel rispetto delle modalità individuate dalla normativa statale vigente.
2. Tale autorizzazione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri. Se diverso, l'autorizzazione è comunicata al Comune di ultima residenza del defunto.
3. Nel Comune, ufficio anagrafe, è predisposto un apposito registro in cui vengono annotate le volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri con gli estremi della relativa autorizzazione.

Articolo 3 Affidamento delle ceneri

1. Soggetto affidatario delle ceneri può essere, nel rispetto della volontà e della scelta del defunto, qualunque persona, ente o associazione secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n.130/2001.
2. Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all'affidamento delle ceneri mediante dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di più soggetti affidatari, la rinuncia di uno di essi non implica anche la rinuncia degli altri.
3. Se l'affidatario rinuncia e se non viene effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate negli appositi spazi cimiteriali di cui al comma 6 dell'articolo 80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. La consegna dell'urna cineraria all'avente diritto è effettuata previa sottoscrizione di un documento contenente la dichiarazione del soggetto affidatario circa la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto dell'urna.

Articolo 4 Conservazione

1. L'urna, affidata all'avente diritto, è sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione del defunto e del Comune di sua ultima residenza.
2. L'urna sigillata può essere:
 - a) tumulata;
 - b) inumata se costituita da materiale biodegradabile;
 - c) conservata negli spazi cimiteriali di cui al comma 3 dell'articolo 80 del D.P.R. 285/1990;
 - d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 3.
3. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna cineraria con misure e modalità tali da consentirne una destinazione stabile e, comunque, da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.

Articolo 5 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è effettuata dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 130/2001.
2. In mancanza di tali soggetti provvede alla dispersione il personale comunale operativo in dotazione all'ufficio tecnico del Comune.
3. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto unicamente nei seguenti luoghi:
 - a) in aree appositamente destinate all'interno del cimitero individuate dall'Ufficio tecnico comunale;
 - b) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito di quelle di propria pertinenza, dai Comuni, dalle Province e dalla Regione;
 - c) in aree private.
4. La dispersione nelle aree naturali è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua è consentita solo nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi della lettera c), comma 1, articolo 3 della Legge n. 130/2001;
5. E' vietata la dispersione nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.
6. La dispersione in aree private è effettuata, con il consenso dei proprietari, all'aperto e comunque non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
7. La dispersione può avvenire, sempre nel rispetto della volontà del defunto, anche in Comune diverso da quello del decesso.

Articolo 6 Regolamenti comunali

1. Il Comune adegua il proprio regolamento di polizia mortuaria alle disposizioni della legge regionale nr.14/2009.
2. La violazione dei citati regolamenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 7 Piano regionale di coordinamento e costruzione dei crematori

1. la Giunta Regionale, ai sensi della L.R.14/2009, predispone un piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, singoli o associati, sulla base della distribuzione della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta della cremazione.

Articolo 8 Interventi regionali per la realizzazione dei crematori

1. La Regione, ai sensi della L.R.n.14/2009, propone interventi finalizzati al sostegno dei Comuni per la erogazione di servizi ai cittadini, per il miglioramento della qualità della vita delle comunità e per il potenziamento delle infrastrutture urbane, può prevedere, nei limiti delle risorse disponibili per ciascun programma, incentivi per la realizzazione dei crematori, nel rispetto di quanto stabilito nel piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 7.

Articolo 9 Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto o degli altri soggetti individuati dalla normativa, è posta nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. Tutti gli adempimenti ivi compreso gli oneri sono a carico dei richiedenti.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, sempre a cura ed a carico dei richiedenti.
3. E' prevista la possibilità per il Comune, di promuovere la realizzazione di strutture e/o usare strutture esistenti (da individuarsi a cura dell'ufficio tecnico comunale) dove tenere le cerimonie per il commiato.
4. Tali strutture per il commiato, realizzate in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti comunali da soggetti pubblici o privati, sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza alcuna discriminazione in ordine all'accesso, anche al di fuori del Comune di decesso o residenza.

Articolo 10 Informazione ai cittadini

1. Il Comune favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.
2. Informazioni specifiche sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
3. A tal proposito pubblicizza il presente regolamento.

Articolo 11 Pubblicazione

1. il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio online del Comune per 30 giorni consecutivi nonché, sempre sul sito web comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" disposizioni generali-atti generali-regolamenti".
2. Il presente regolamento diventa esecutivo decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

TESTO

MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA IN ATTUAZIONE DELLA L.R.n.14/2009-

DELIBERAZIONE DI C.C. NR..... DEL PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL LA DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO:

- ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE ON-LINE IN DATA PER 30 GIORNI CONSECUTIVI;
- SUL SITO WEB COMUNALE NELLA SEZIONE "*Amministrazione Trasparente*" disposizioni generali-atti generali-regolamenti".

ENTRATA IN VIGORE IL (DECORSI 30 GIORNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO ONLINE)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.Giovanni Conte

IL SINDACO
dott. Angelo Salinardi

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

2

OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA ED ADEGUAMENTO ALLA L.R.N.14/2009-

Ai sensi del D.lgs. 267/2000 art.49 come sostituito dall'art.3 co.1 lett.b) della L.213/12., ed art.147 bis ° comma, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 Per quanto concerne la **regolarità tecnica** attesta la regolarità e correttezza dell'azione Amministrativa ed esprime il seguente parere :
 favorevole
 contrario in quanto.....
 Data 23.2.15 *Il Responsabile*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Per quanto concerne la **regolarità contabile** esprime parere :
 favorevole
 contrario in quanto.....
 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
 Data *Il Responsabile*

IL REVISORE DEI CONTI
 Per quanto di competenza, esaminati gli atti, esprime parere :
 favorevole
 contrario in quanto.....
 Data *Il Revisore dei Conti*

Intervento.....
 capitolo.....

BIT.	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	CAPITOLO

Competenza Residui

il sottoscritto responsabile del servizio finanziario
ATTESTA
 la copertura finanziaria e corretta imputazione della spesa di
 l'intervallo sopra descritto che presenta alla data

odierna, la disponibilità di cui al prospetto che segue :

Somma stanziata	(+) €.			
Variazione in aumento.....	(+) €.			
Variazione in diminuzione...	(-) €.			
Somme già impegnate.....	(-) €.			
Somma disponibile	€.			

.....
 Data *Il Responsabile*

DATA DELLA SEDUTA	Ordine del giorno numero	DETERMINAZIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE	IL VERBALIZZANTE

DELIBERAZIONE
 []

-Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott. Angelo Salinaridi

IL SEGRETARIO COMUNALE p.t.
dott. Giovanni Conte

Il Messo C.le: ATTESTA


- Che la presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 267/00;

Prot. 2109 del 10 MAR. 2015

X Viene pubblicata, da domani, nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.ruoti.pz.it/servizionline/albopretorio per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124 comma 1 Dlgs.267/00).

Dalla Residenza Municipale, li 10 MAR. 2015

IL MESSO COMUNALE
Sig. Domenico Nardiello



- Il Segretario Comunale , inoltre, ATTESTA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 02-03-2015 in quanto:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 Dlgs.267/00);

X dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 Dlgs.267/00);

Dalla Residenza Municipale, li 10 MAR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Conte

